

AI DIRETTORI CENTRALI E PERIFERICI
INPS

Oggetto Economia Sommersa – Delibera CIPE n.36 del 6 giugno 2002 – Indirizzi operativi.

A completamento del quadro normativo di riferimento per l'attuazione della legge 25 ottobre 2001 n.383, così come modificata dalla legge 23 aprile 2002 , n.73, si trasmette la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n.36 del 6 giugno 2002, in corso di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (all.1).

La delibera, che fissa le linee guida per il programma straordinario di accertamento e di emersione progressiva per i lavoratori subordinati, impegna le amministrazioni statali e locali – in particolare i Ministeri dell'Economia e delle Finanze, del Lavoro e dell'Ambiente, delle Infrastrutture, della Salute, l'INPS e l'INAIL – all'attuazione di un programma coordinato e organico per la lotta all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e l'assistenza ai soggetti interessati alla procedura di emersione.

A tal fine la stessa delibera detta alcune linee operative, fissando per ognuna il termine massimo entro il quale deve essere realizzata.

In tale ottica si è proceduto ad emanare la circolare interamministrativa (circ.n.56/E del 20.6.2002, dell'Agenzia delle Entrate), trasmessa con messaggio n.307 del 21 giugno u.s., e a rendere operativo, a far tempo dal 27 giugno u.s., il Call-Center dell'INPS, così come comunicato con messaggio n.309 del 28 giugno u.s.

Gli altri aspetti trattati dalla delibera CIPE, che più specificatamente riguardano l'Istituto, attengono:

- a) all'attivazione, entro il 15 luglio, presso ogni Sede Provinciale e Sub Provinciale di appositi sportelli per il rilascio di informazioni sulla materia;
- b) alla realizzazione, entro il 30 luglio, di apposite pagine internet dedicate alla raccolta sistematica e coordinata delle disposizioni normative e amministrative, nonché le istruzioni e i chiarimenti operativi;
- c) alla realizzazione di un piano straordinario di accertamento, che, sulla base di un'emananda direttiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede, fra l'altro, uno stretto coordinamento fra l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza, il Ministero del Lavoro, l'INPS e l'INAIL.

A tal fine sono previste riunioni periodiche sia a livello centrale, la prima entro il 15 luglio, sia a livello Regionale, la prima entro il 20 luglio. Queste ultime sono convocate e presiedute dal Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate.

Tutto ciò premesso si forniscono alcuni chiarimenti sulla struttura del Call-Center dedicato al sommerso e i primi indirizzi operativi a cui le Sedi dovranno attenersi per dare piena attuazione alle linee sopra indicate.

Il servizio di Call-Center fornisce:

1. informazioni generali sulle regole per l'emersione
2. informazioni sugli aspetti fiscali
3. informazioni su contributi INPS
4. informazioni su assicurazione INAIL

I Call-Center coinvolti per l'erogazione del servizio sono quelli di INPS e Agenzia delle Entrate con la seguente modalità:

- le chiamate relative al punto 1 vengono smistate sia al Call-Center dell'INPS che a quello dell'Agenzia delle Entrate;
- le chiamate relative al punto 2 vengono indirizzate al Call-Center dell'Agenzia delle Entrate;
- le chiamate relative ai punti 3 e 4 vengono indirizzate al Call-Center dell'INPS.

Riguardo agli indirizzi operativi si segnala in primo luogo che l'avvenuta attivazione del Call-Center richiede anche l'impostazione di un sistema back office finalizzato a fornire esaurienti risposte a quesiti, ai quali, per la loro natura più prettamente specialistica, non è stato possibile fornire una risposta immediata.

A tal fine si è previsto di utilizzare il sistema di gestione dei quesiti di back office già in funzione presso il Call-Center e utilizzato dalle Sede regionali e territoriali.

Tale sistema, come è noto, consente all'operatore telefonico la compilazione di una scheda contenente le generalità dell'interlocutore, almeno un recapito telefonico ed una descrizione del quesito posto.

Nel caso in cui il quesito sia di tipo normativo, e quindi non riguardi una pratica individuale, viene inoltrato, attraverso la piattaforma lotus notes alla direzione regionale competente per territorio, che si farà carico di fornire all'interessato la risposta entro le quarantotto ore.

Nel caso specifico, ritenendo, al momento, che i quesiti riguardino esclusivamente aspetti normativi, gli stessi catalogati nella categoria "Lavoro sommerso", verranno destinati ai responsabili di Call-Center regionali.

Per eventuali quesiti riguardanti le materie di competenza INAIL, inoltre, che come detto in precedenza perverranno al Call-Center INPS dovranno essere attivate le opportune sinergie con le Direzioni Regionali INAIL, restando inteso che la risposta verrà fornita dall'Istituto.

I Dirigenti Regionali, pertanto, potranno in essere ogni utile iniziativa per assicurare una informazione esaustiva nel termine delle quarantotto ore, sopra indicato.

Il punto informativo dovrà essere operativo, entro il termine del 15 luglio presso ogni struttura provinciale e subprovinciale; sarà localizzato, in modo facilmente individuabile, presso il "Punto di Incontro" area aziende e predisposto in modo da garantire la massima riservatezza.

Il punto informativo sarà presidiato oltre che dal personale proveniente dal processo gestione conto aziende anche dagli ispettori di vigilanza e assicurerà presidio sia in orario di apertura degli sportelli al pubblico, sia su appuntamento per tutta la durata dell'orario di servizio.

Il personale ispettivo inoltre, come previsto al p.4.1.4 della circolare interamministrativa 56/E, nel corso dell'ordinaria attività sul territorio, assolverà anche ad una funzione di consulenza, informazione e divulgazione delle agevolazioni e delle possibilità di emersione previste dalla normativa in argomento.

Per quanto attiene, infine, al piano straordinario di accertamento si fa riserva di ulteriori comunicazioni, non appena definite, a livello centrale e d'intesa con le altre amministrazioni, le linee operative.

Considerata la valenza strategica dell'intera operazione, si interessano i Dirigenti delle singole strutture ad assicurare il pieno rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione delle singole iniziative.

IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino

Allegato 1

LEGGE N. 383/2001 - LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO E PER L'EMERSIONE
PROGRESSIVA PER I LAVORATORI SUBORDINATI

I L C I P E

VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata ed integrata dal decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni nella legge 23 aprile 2002, n. 73, che al capo primo reca norme per incentivare l'emersione dell'economia sommersa;

VISTI, in particolare, l'art. 1, comma 7, e l'art. 1 bis della predetta legge n. 383/2001 che prevedono che il CIPE definisce, rispettivamente, il piano straordinario di accertamento per intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, e le linee generali per l'approvazione, da parte del sindaco, dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati;

VISTA la propria delibera 15 novembre 2001, n. 100 (G.U. n. 41/2002), con la quale è stato approvato il documento concernente le linee guida per l'attuazione della procedura di emersione dell'economia sommersa secondo quanto disposto dalla predetta legge n. 383/2001;

VISTA la nota n. 6186/2002/DPF/UGT del 5 giugno 2002, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - concernente il programma straordinario di accertamento e di emersione di cui alla predetta legge n.383/2001;

CONSIDERATA la necessità di definire le linee guida per consentire l'avvio immediato del predetto piano straordinario di accertamento e la sollecita utilizzazione della nuova procedura di emersione;

CONSIDERATA la necessità di prevedere adeguate forme di coordinamento tra le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti interessati, al fine di garantire la massima efficacia dell'azione di contrasto dell'economia sommersa, di assicurare l'assistenza e l'informazione nei confronti dei soggetti che intendono aderire ai programmi di emersione e di fornire supporto e assistenza tecnica ai sindaci in relazione all'istruttoria delle proposte di piani individuali di emersione;

RITENUTO opportuno stabilire che il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001, determini, in via prioritaria, la quota da destinare alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione;

SU PROPOSTA del Ministro dell'economia e delle finanze;

D E L I B E R A

1. È approvato il documento, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante, concernente le linee guida per il programma straordinario di accertamento finalizzato ad intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa, nonché le linee generali per l'approvazione dei piani individuali di emersione progressiva per i lavoratori subordinati di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 7, e all'art. 1 bis della legge n. 383/2001 citata in premessa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con gli altri Ministri interessati, informa semestralmente questo Comitato sull'attuazione delle iniziative oggetto della presente delibera.
3. Le risorse affluite al fondo di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono destinate, con priorità rispetto alle altre finalità previste dall'art. 1, comma 8, della legge n. 383/2001, alla copertura degli oneri relativi alla ricostruzione della posizione previdenziale dei lavoratori impegnati nei programmi di emersione, prevista dall'art. 1, comma 4, della legge n. 383/ 2001. A tanto si provvede con il decreto da emanare secondo l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 383/2001.

Roma, 6 giugno 2002

IL SEGRETARIO DEL CIPE
Mario BALDASSARRI

II PRESIDENTE DELEGATO
Giulio TREMONTI

LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO FINALIZZATO ALLA INTENSIFICAZIONE DELL'
E
PER L'EMERSIONE PROGRESSIVA PER I LAVORATORI SUBORDINATI

(art. 1, comma 7, e art. 1-bis, della legge 18 ottobre 2001, n. 383)

Gli obiettivi della legge

La legge 383/2001 (articoli 1, 1-bis, 2 e 3) mira a fare emergere il cosiddetto "lavoro sommerso", ossia a promuovere la regolarizzazione dei rapporti di lavoro che non rispettano le norme fiscali, previdenziali e assicurative; mira, dunque, a fare rientrare nella legalità i datori di lavoro e i lavoratori che ne sono fuori. Oltre che recuperare gettito per l'Erario, l'obiettivo è assicurare tutela previdenziale ai lavoratori nonché promuovere, attraverso il rispetto delle regole, condizioni di corretta concorrenzialità nella competizione economica.

Per raggiungere i suoi obiettivi la legge prevede da un lato agevolazioni fiscali e contributive per coloro che emergono, sia per sistemare il passato sia per il triennio 2002-2004, dall'altro un piano straordinario di accertamento.

Le agevolazioni fiscali e contributive

Le agevolazioni si ottengono con la presentazione, entro il 30 novembre 2002, di una dichiarazione di emersione, nella quale i datori di lavoro devono indicare, per ogni lavoratore che emerge, il costo del lavoro utilizzato nel 2002 e negli anni precedenti. I vantaggi per i datori di lavoro e per i lavoratori che emergono consistono, oltre che nella regolarizzazione per gli anni passati (attraverso il versamento di un'imposta sostitutiva), in "sconti" sul pagamento di imposte e contributi per il triennio agevolato 2002-2004.

Il piano straordinario di accertamento

Accanto ai benefici per coloro che emergono, per contrastare il lavoro irregolare prenderà il via un piano straordinario di accertamento sulla base delle linee guida che seguono. A questo scopo, l'Agenzia delle entrate invierà una richiesta di informazioni a tutti i datori di lavoro per i quali, dall'analisi dei dati risultanti dai sistemi informativi dell'anagrafe tributaria e di altri sistemi informativi pubblici o privati, risultino situazioni che possano configurare lo svolgimento di attività sommersa. La richiesta di informazioni non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione di emersione e di beneficiare, quindi dei vantaggi della legge.

E' introdotta, inoltre, una nuova sanzione amministrativa di misura variabile dal 200 al 400 per cento del costo del lavoro dipendente impiegato ma non risultante dalle scritture o documentazioni obbligatorie, calcolato sulla base dei contratti collettivi nazionali. Tale sanzione sarà applicata dagli uffici dell'Agenzia dell'entrate.

Il piano di emersione individuale

Con la nuova procedura individuale, oltre alle situazioni concernenti la materia fiscale e previdenziale, l'imprenditore può far emergere e regolarizzare l'intera attività produttiva esercitata, attraverso un piano individuale di emersione che va presentato, entro il 30 settembre 2002, al Sindaco del Comune dove ha sede l'unità produttiva. Per conservare l'anonimato, l'imprenditore può fare presentare il piano a un intermediario abilitato (professionista, associazione di categoria).

Attraverso il piano individuale l'imprenditore ha la possibilità di adeguare in modo progressivo la propria attività alle norme diverse da quelle fiscali e previdenziali (in 18 mesi, prorogabili a 24 per motivate esigenze); di adeguarsi progressivamente (entro il triennio agevolato) agli obblighi contrattuali in materia di trattamento economico, impegnandosi a presentare l'apposita dichiarazione di emersione entro il 30 novembre 2002. Con l'approvazione del piano, secondo le linee guida indicate più avanti, il Sindaco consente la prosecuzione dell'attività, anche senza le prescritte autorizzazioni amministrative.

Il coordinamento delle iniziative

Per assicurare l'applicazione della legge, le amministrazioni statali e locali, dovranno attuare un programma coordinato e organico per la lotta all'economia sommersa e per assicurare l'informazione e l'assistenza ai soggetti interessati alla procedura di emersione.

In particolare, i Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e della salute, l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, d'intesa tra di loro e con gli altri soggetti interessati, curano:

- a) entro il 20 giugno 2002, l'adozione di provvedimenti amministrativi e di un'unitaria circolare esplicativa che individui anche, per ciascuna amministrazione, le strutture operative responsabili dell'attuazione del piano coordinato e competenti a fornire chiarimenti e informazioni;
- b) entro il 30 giugno 2002, l'entrata in funzione di "numeri verdi" dedicati a fornire chiarimenti ed indicazioni sulla procedura per l'emersione dell'economia sommersa;
- c) entro il 30 giugno 2002, l'invio di materiale informativo ai sindaci, nonché la predisposizione di procedure per fornire supporto ed assistenza tecnica ai sindaci medesimi, per l'istruttoria delle proposte di piani di emersione;

- d) entro il 15 luglio 2002, l'attivazione presso i propri uffici operativi di appositi sportelli che costituiscono una rete capillare per l'informazione e l'assistenza ai cittadini interessati alla emersione;
- e) entro il 30 luglio 2002, la realizzazione di apposite pagine internet dedicate alla raccolta sistematica e coordinata delle disposizioni normative ed amministrative nonché le istruzioni ed i chiarimenti interpretativi.

I cittadini che vogliono informazioni in merito alle procedure di emersione possono rivolgersi, con la garanzia dell'assoluto anonimato, agli uffici locali delle amministrazioni statali, ai comitati provinciali e regionali per l'emersione, agli uffici comunali, e alle strutture territoriali delle associazioni di categoria ovvero ai singoli professionisti.

LINEE GUIDA PER IL PIANO STRAORDINARIO DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, adotta entro il 15 giugno 2002 specifiche direttive di :
- 2) Gli organismi preposti alla vigilanza e al controllo degli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e fiscale procedono
- 3) Per le medesime finalità, i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità provvedono, mediante sistemi telematici, al sistemamento
- 4) Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 20 giugno 2002, sentite le Amministrazioni
- 5) L'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili al sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, nonché di
- 6) Ai contribuenti individuati mediante gli incroci indicati al punto 5, l'Agenzia medesima invia, a partire dal 20 giugno 2002
- 7) I contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni relative all'emersione del lavoro irregolare di cui agli articoli da 1 a 3
- 8) Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni previste al punto 7, l'Agenzia delle entrate fornisce le informazioni disponibili agli
- 9) L'Agenzia delle entrate, il Comando generale della Guardia di finanza, le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro
- 10) Le Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate, i Comandi regionali della Guardia di finanza, le Direzioni regionali del Ministero del lavoro
- 11) Le riunioni sono convocate dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate e dallo stesso presiedute. La predetta prescrizione
- 12) Le iniziative di vigilanza e controllo saranno caratterizzate dalla puntuale valutazione delle posizioni soggettive interessate.

LINEE GUIDA PER IL PROGRAMMA DI EMERSIONE PROGRESSIVA

- 1) I soggetti interessati ovvero gli intermediari indicati nel comma 2 dell'articolo 1-bis della legge n. 383 del 2001, presentano una proposta di piano di emersione al sindaco del comune dove ha sede l'unità produttiva intesa come luogo o locali nei quali si svolge in concreto l'attività aziendale o professionale. Nell'ipotesi in cui nell'ambito del medesimo comune vi siano più unità produttive, il piano di emersione deve riferirsi a tutte le unità produttive irregolari ubicate nel comune stesso. In presenza di unità produttive insediate in più comuni deve essere presentato un distinto piano individuale di emersione per ciascun comune;
- 2) la proposta di piano di emersione è presentata, in via ordinaria, entro il 30 settembre 2002, a mezzo posta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero direttamente al sindaco del comune competente con le modalità che saranno stabilite dal comune medesimo;
- 3) il sindaco adotta le direttive necessarie per l'espletamento dell'attività di ricevimento, istruttoria e valutazione delle proposte di piano, anche relativamente a quelle pervenutegli eccezionalmente, per motivate ragioni, dopo la predetta data del 30 settembre 2002, in modo da consentire agli interessati la presentazione della dichiarazione di emersione entro, e non oltre, il previsto termine del 30 novembre 2002;
- 4) le proposte per la progressiva regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività sono classificate in base alle seguenti tipologie:
 - a) ambiente;
 - b) sicurezza;
 - c) igiene e salute;
 - d) edilizia;
 - e) agricoltura;
 - f) altro;
- 5) per ciascuna proposta di regolarizzazione è indicata:
 - a) le irregolarità da sanare e la normativa cui occorre adeguarsi;
 - b) il termine proposto per l'adeguamento, ordinariamente previsto in un periodo non superiore a 18 mesi;
 - c) le motivate esigenze per le quali si richiede il prolungamento a 24 mesi del termine per l'adeguamento;
- 6) il piano individuale di emersione proposto contiene i seguenti ulteriori elementi:
 - a) attività svolta dall'impresa o lavoratore autonomo e il contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile;
 - b) il numero dei lavoratori che si intende regolarizzare suddivisi in base all'inquadramento contrattuale spettante e, nell'ambito di ciascun inquadramento, in base a trattamenti economici identici, indicando, per ciascun lavoratore, da non individuare nominativamente, la retribuzione di partenza, nonché le eventuali proposte di cui ai punti 7) e 8);
 - c) l'impegno a presentare, a seguito dell'approvazione del piano, la dichiarazione di emersione, che deve corrispondere interamente ai contenuti del piano;
- 7) se il piano individuale di emersione proposto prevede il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, la proposta deve rispettare i seguenti limiti:
 - a) la retribuzione lorda di emersione di ognuno dei lavoratori regolarizzati deve essere almeno pari al 70 % del minimo contrattuale;
 - b) la retribuzione corrisposta deve comunque essere adeguata a quella minima contrattuale, con progressivi aumenti della retribuzione lorda, entro la fine del triennio di emersione;
- 8) il graduale allineamento delle retribuzioni ai minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro deve, comunque, tenere conto di eventuali modifiche intervenute, nel corso del triennio agevolato, alle misure dei minimi stessi;
- 9) relativamente alle proposte di cui ai punti 7) e 8), il parere alla commissione regionale o provinciale sull'economia sommersa, fornisce al sindaco indicazioni ed elementi utilizzabili ai fini della decisione in merito all'approvazione della proposta;
- 10) il piano di emersione può riguardare anche aspetti in materia di trattamento economico diversi dall'allineamento ai minimi retributivi contrattuali;
- 11) il piano individuale di emersione proposto deve contenere la dichiarazione che, in caso di sua approvazione, verrà presentata apposita dichiarazione di emersione;
- 12) nell'approvazione dei piani individuali di emersione il sindaco:
 - a) si attiene a criteri di omogeneità, tenendo comunque conto della specificità dell'attività svolta e della situazione soggettiva del richiedente, e, possibilmente, a fini di uniformità, anche con riferimento a valutazioni di proposte relative a realtà economiche simili;

- b) dà disposizioni per l'esame delle proposte in relazione all'ordine cronologico di presentazione;
 - c) stabilisce i tempi dell'adeguamento degli obblighi e della eliminazione delle irregolarità secondo il principio della ragionevole gradualità in relazione alle difficoltà obiettive evidenziate dal richiedente, e, comunque, con priorità per la rimozione delle irregolarità ritenute più rilevanti;
- 13) nel caso in cui siano richieste modifiche o integrazioni al piano individuale di emersione, il sindaco emana le eventuali opportune direttive al fine di garantire che la conclusione della procedura consenta di rispettare il termine perentorio del 30 novembre 2002 previsto per la presentazione, da parte degli interessati, della dichiarazione di emersione;
- 14) il sindaco approva il piano individuale di emersione con propria ordinanza, e ne dà comunicazione all'interessato o all'intermediario che lo ha presentato, disponendo, contestualmente, in ordine alla prosecuzione dell'attività;
- 15) il richiedente, ricevuta la comunicazione dell'approvazione del piano individuale di emersione:
- a) presenta la dichiarazione di emersione all'Agenzia delle entrate;
 - b) presenta al comune l'integrazione del piano di emersione contenente l'indicazione di tutti i dati precedentemente mantenuti riservati;
 - c) allega all'integrazione copia della dichiarazione di emersione trasmessa all'Agenzia delle entrate;
- 16) il sindaco trasmette agli organi competenti nelle materie interessate alla procedura di graduale regolarizzazione la copia della dichiarazione di emersione e il relativo piano di emersione approvato;
- 17) il sindaco, entro i termini stabiliti, provvede alla verifica dell'avvenuto adeguamento e regolarizzazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, secondo quanto previsto dal piano approvato, e ne dà formale comunicazione agli interessati;
- 18) il prefetto esercita le funzioni di coordinamento e vigilanza secondo quanto disposto dall'articolo 1-bis, comma 4, della legge n. 383 del 2001, anche avvalendosi della conferenza permanente di cui all'articolo 4 del D.P.R. 17 maggio 2001, n. 287.